Al la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna VENEZIA

Risposta al foglio del ............... Servizio............... N. ......................

Oggetto: Denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di proprietà privata – art. 59 del D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e art. 20, comma 4, lett. n) e o) del DPR 10 giugno 2004, n. 173.

CHIARIMENTI,-

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso VENEZIA

Alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza VERONA

Alla Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto PADOVA

Alla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso VENEZIA

Alla Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza VERONA

Si fa seguito alla nota di questa Direzione regionale prot. 6338 del 17 settembre scorso per richiamare l’attenzione di codesti Uffici sulle modalità con le quali, ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs 42/04, debbono essere effettuate le denunce di trasferimento, con particolare riferimento ai casi previsti dal comma 2, lett. a), del medesimo articolo (alienazione o trasferimento di detenzione).

La questione è stata sollevata, per le vie brevi, dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, la quale ha evidenziato il frequente ricorrere
di situazioni suscettibili di ingenerare dubbi sulla possibilità di ritenere la denuncia in questione validamente presentata dai soggetti alla stessa obbligati.

Dette situazioni – fatta astrazione dalla possibile incompletezza o imprecisione delle indicazioni necessarie – sono riconducibili, nella maggior parte dei casi, alle seguenti fattispecie:

a) inoltro della denuncia sottoscritta dal solo alienante;
b) inoltro, in luogo della denuncia, di originale o copia conforme dell’atto di trasferimento della proprietà.

In proposito appare opportuno fare riferimento al parere dell’Ufficio legislativo prot. 11965 del 25 gennaio 2004, predisposto a seguito di specifico quesito formulato dalla Soprintendenza regionale della Toscana, come integrato dal successivo parere prot. 1486 del 20 gennaio 2005, formulato in risposta ad istanza predisposta dalla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici su sollecitazione della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Bologna (documenti entrambi qui uniti in copia).

In ordine al primo punto l’Ufficio interpellato ha escluso la possibilità di ammettere una denuncia recante la sola sottoscrizione di una delle parti.

Ferma restando l’individuazione nel proprietario o nel “cedente la detenzione” del soggetto obbligato a presentare la denuncia, l’Ufficio legislativo, con entrambe le pronunce, ha confermato che la stessa, come espressamente sancito dal comma 4, lettera a), dell’articolo 59, deve contenere “i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali”, previsione, quest’ultima, che, tuttavia, legittima l’eventuale conferimento al pubblico ufficiale che ha rogato l’atto di trasferimento di “un preciso, formale mandato dell’obbligato”.

In ordine al secondo punto l’Ufficio legislativo, rammentando la testuale formulazione della legge, ha, con il primo parere, confermato l’obbligo di presentazione della denuncia, non ritenendo che il mero inoltro dell’atto di trasferimento (in originale o copia conforme) potesse equipararsi all’adempimento degli obblighi di legge, equivalendo tale condotta all’omissione di tale obbligo, per gli effetti di cui al comma 5 dell’art. 59, dando altresì luogo alle sanzioni di cui ai successivi articoli 164 e 173.

A seguito di un ulteriore approfondimento della questione il medesimo Ufficio, con il secondo parere, ha invece aderito ad un’interpretazione più sostanziale della norma, ritenendo che “il contratto o il diverso negozio volto a trasferire la proprietà o la detenzione del bene può senz’altro soddisfare all’obbligo di denuncia laddove contenga tutti gli elementi che la norma richiede – in particolare, la sottoscrizione di entrambe le parti o dei loro rappresentanti legali – e sia presentato dall’avente titolo ai sensi dell’art. 59, comma 2”.

Da quanto sopra emerge dunque un orientamento conclusivo volto a ritenere, nella ricorrenza delle suesposte condizioni, validamente effettuata la denuncia qualora l’atto di alienazione che pervenga alla Soprintendenza contenga i necessari elementi e le necessarie sottoscrizioni.

Resta impregiudicata la necessità che la denuncia dell’intervenuta alienazione o trasferimento della detenzione, sia effettuata direttamente dall’obbligato o, in alternativa, dal soggettorogante, che, in tal caso, dovrà espressamente risultare titolato a svolgere tale adempimento (in forza dell’atto trasmesso o di altro idoneo mandato).

Si allega alla presente lo schema di comunicazione che, in difetto di quest’ultimo obbligo, codesti Uffici provvederanno ad inoltrare all’Ufficiale rogante.

Restano in carico a codesti Uffici gli adempimenti concernenti la denuncia all’Autorità giudiziaria delle violazioni alle norme vigenti, per l’eventuale applicazione delle già menzionate sanzioni penali di cui all’articolo 173 del D.lgs 42/04.
Si rende noto, infine, che, in occasione delle intese di recente intervenute con la presidenza del Consiglio notarile del distretto di Venezia questa Direzione ha raccomandato l’adozione di procedure volte a dare sempre conto della eventuale sussistenza di un idoneo mandato, conferito al notaio, di adempiere – in luogo dell’obbligato – alla denuncia di cui sopra.

In tal senso, nell’unire alla presente copia della comunicazione qui pervenuta in data 13 novembre 2007 dalla predetta Presidenza del notariato (con i relativi allegati), si rende noto che si è con questa convenuto che tale sussistenza del predetto “mandato a denunciare” debba espressamente risultare dal contratto o dal negozio volto a trasferire la proprietà o la detenzione ovvero dalla comunicazione che ne accompagna l’inoltro alla Soprintendenza, una bozza della quale è stata predisposta dalla scrivente Direzione stessa e, dalla Presidenza del notariato di Venezia, inoltrata ai presidenti dei Consigli notarili del Veneto.

Si resta in attesa di riscontro e assicurazione di adempimento.

Il Direttore regionale  
(arch. Ugo SORAGNI)

US/lg